

**REGOLAMENTO CONFERENZA ZONALE PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE
NELL'AMBITO DEL SISTEMA INTEGRATO PER IL DIRITTO
ALL'APPRENDIMENTO
(L.R. 32/2002 e s.m.i.)**

**TITOLO I
CRITERI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CONFERENZE ZONALI PER
L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE**

Art. 1

Costituzione della Conferenza zonale per l'educazione e l'Istruzione della zona Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve

1. La Conferenza per l'Educazione, l'Istruzione, l'Orientamento, la Formazione, il Lavoro dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, di seguito indicata come Conferenza Zonale, è costituita per l'esercizio delle funzioni in conformità ai contenuti della L.R. 32/2002 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", così come modificato e integrato e dei Regolamenti attuativi D.P.G.R. 47/R/2003 e D.P.G.R. 41/R/2013
2. La Conferenza Zonale disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento ai sensi della L.R. 32/2002 art. 6 ter c. 2.

**Art. 2
Sede**

La Conferenza Zonale ha sede presso l'Unione di Comuni del Valdarno e Valdisieve, sita in Rufina, Via XXV Aprile n. 10.

**Art. 3
Composizione della Conferenza Zonale**

La Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione è composta da tutti i sindaci o assessori delegati dei Comuni dell'Unione di Comuni del Valdarno e Valdisieve (Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo) e dall'assessore dell'Unione di Comuni delegato per la materia.

**Art. 4
Funzioni**

1. La Conferenza esercita funzioni di indirizzo e programmazione degli interventi educativi, d'istruzione e di formazione, coordinando ed armonizzando l'azione dei comuni della zona, tenendo in considerazione le caratteristiche e i bisogni del territorio.
2. La Conferenza Zonale promuove la più ampia partecipazione, aperta, trasparente e integrata,

di tutti i soggetti portatori di interessi che possono trovare attuazione o risposta nel sistema locale di educazione, istruzione e formazione. La Conferenza garantisce il confronto continuativo con le rappresentanze delle Istituzioni Scolastiche autonome, per tutto quanto concerne lo sviluppo locale del sistema di educazione, istruzione e formazione, privilegiando il metodo della concertazione e cooperazione.

3. La Conferenza Zonale per l'esercizio delle sue funzioni si dota di organismi tecnici permanenti disciplinati dal seguente Regolamento.

Art. 5 Presidenza e Vicepresidenza

1. Il Presidente della Conferenza Zonale è l'assessore dell'Unione dei Comuni delegato per materia.
2. Il Presidente rappresenta la Conferenza dell'Istruzione nei rapporti con i soggetti esterni. Il Presidente convoca, anche su richiesta motivata di uno dei componenti, le riunioni della Conferenza, ne definisce l'ordine del giorno, ne presiede disciplina e coordina i lavori, dà esecuzione alle sue decisioni attraverso la struttura di supporto tecnico organizzativo zonale. In caso di impedimento o assenza del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
3. Il Vicepresidente della Conferenza è eletto a maggioranza semplice in apposita riunione convocata dal Presidente dell'Unione. Per la validità di questa riunione è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei membri delegati dai Comuni.

Art. 6 Convocazioni

L'avviso di convocazione per le riunioni della Conferenza dell'Istruzione, con l'ordine del giorno degli argomenti in discussione, deve essere comunicato ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta da parte della struttura di supporto sotto indicata. La convocazione delle riunioni può essere inviata per e-mail.

Art. 7 Numero legale

1. Nella Conferenza Zonale ogni componente detiene un voto. La Conferenza Zonale decide, alla presenza di almeno la maggioranza dei componenti con voto palese.
2. Le Decisioni sono valide con voto favorevole della maggioranza dei componenti.
3. In caso di parità determina l'esito del risultato il voto del Presidente.

Art. 8 Decisioni

1. La Conferenza Zonale esprime la propria volontà mediante l'adozione di atti denominati "Decisioni".
2. Le Decisioni della Conferenza Zonale sono impegnative per i Comuni partecipanti.

3. Le Decisioni assunte dalla Conferenza Zonale sono trasmesse, a cura della Struttura di supporto tecnico organizzativo zonale, a ciascun Comune partecipante.
4. Le suddette Decisioni sono pubblicate sul sito web dell'Unione e all'albo pretorio.

TITOLO II

STRUTTURE E ORGANISMI TECNICI PERMANENTI ZONALI

Capo I

STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO/ORGANIZZATIVO ZONALE

Art. 9

Composizione

1. La Struttura di supporto tecnico e organizzativo zonale è costituita da:
 - a) Segreteria organizzativa costituita presso l'Ufficio dell'Unione dei Comuni competente per materia e professionalità;
 - b) Gruppo di lavoro tecnico comunale composto dai referenti tecnici di ciascun Comune aderente;
2. Gruppo di lavoro tecnico comunale viene convocato dall'ufficio di cui al comma 1 lett a), che lo coordina, sulla base delle necessità di programmazione. Il gruppo di lavoro tecnico comunale si può riunire anche su richiesta di un singolo Comune.

Art. 10

Funzioni

1. La struttura di supporto tecnico e organizzativo zonale è un organismo tecnico di supporto alla programmazione della Conferenza ed ha il compito di attivare il processo di programmazione di zona e di curare la formazione degli atti di programmazione e di attuazione su tutte le materie di competenza.
2. La Struttura di supporto tecnico e organizzativo zonale assicura i necessari rapporti tra tutti i comuni della Zona e tra questa e tutti i diversi soggetti che compongono il Sistema Integrato Regionale per il diritto all'apprendimento; rappresenta lo snodo centrale del sistema locale e ne garantisce la funzionalità, assicurando la collegialità degli interventi e garantendo che la programmazione avvenga a livello zonale.
3. La Struttura di supporto tecnico e organizzativo zonale assicura il coordinamento della Conferenza dei due diversi organismi zionali riportati di seguito, per la gestione nei vari ambiti tematici di intervento, nonché le relazioni e il coordinamento tra i medesimi diversi organismi tematici.

Art. 11

Coordinatore e Responsabile

1. All'interno di tale Struttura di supporto tecnico e organizzativo zonale viene individuato un Coordinatore che ne è il referente anche verso l'esterno.

2. Alla La Struttura di supporto tecnico e organizzativo zonale è preposto un Responsabile di riferimento, dirigente del Servizio a cui afferisce l'Ufficio.
3. Il Responsabile assicura la redazione e l'adozione delle Decisioni della Conferenza Zonale.

Capo II

ORGANISMO DI COORDINAMENTO ZONALE EDUCAZIONE E SCUOLA

Art. 12

Composizione

L'Organismo di coordinamento educazione e scuola è presso l'Ufficio dell'Unione dei Comuni competente per materia, e si avvale delle professionalità inerenti alla materia in questo presenti. Conseguentemente l'Ufficio, per poter espletare le proprie funzioni, deve poter contare su adeguato personale professionalmente qualificato. L'Organismo può avvalersi anche di strutture e professionisti esterni.

Art. 13

Funzioni

1. L'Organismo di coordinamento educazione e scuola supporta sul piano tecnico la Conferenza per la formulazione della programmazione unitaria zonale degli interventi, a partire dall'analisi dei bisogni territoriali -basata anche sull'esame, l'elaborazione e l'interpretazione dei dati statistici di contesto e di performance del Sistema messi a disposizione dalla Regione Toscana mediante l'Osservatorio regionale educazione e istruzione e da altre fonti-, individuando le criticità da affrontare e le strategie perseguibili derivate dagli obiettivi definiti a livello politico, in coerenza con le risorse -finanziarie, umane, culturali, sociali- a disposizione nel territorio.
2. L'Organismo di coordinamento educazione e scuola provvede ad assicura l'effettiva applicazione della programmazione, il monitoraggio e la verifica del raggiungimento dei risultati attesi, ai fini di una costante riflessione per la riprogrammazione.
3. L'Organismo di coordinamento educazione scuola è competente negli ambiti: educazione formale e non formale (infanzia, adolescenza e adulti), istruzione, formazione, orientamento.
4. L'Organismo di coordinamento educazione e scuola può provvedere alla gestione e alla realizzazione delle attività previste nella programmazione anche erogandone, direttamente o indirettamente, i servizi ai destinatari.

Art. 14

Responsabile e Coordinatore

1. All'Organismo di Coordinamento educazione e scuola è preposto un Responsabile di riferimento, dirigente del Servizio a cui afferisce l'Ufficio dell'Unione competente per materia e professionalità.
2. Il Responsabile assicura la redazione e l'adozione degli atti amministrativi inerenti alle attività dell'Organismo.
4. Il Coordinatore è il referente tecnico dell'Organismo zonale nei confronti delle altre strutture della Zona e dei soggetti esterni (rapporti con la Regione, la Città Metropolitana e con le altre Zone).

Art. 15

I tavoli tematici

1. L'Organismo di coordinamento educazione e scuola assicura l'integrazione degli interventi mediante il raccordo tra i diversi soggetti (istituzionali e non) del territorio, attraverso la costituzione e il funzionamento di appositi tavoli tecnici/gruppi di lavoro tematici.
2. La composizione di detti tavoli tecnici/gruppi di lavoro deve promuovere e assicurare la partecipazione di rappresentanti competenti di settore. La composizione può essere integrata e variabile sulla base della tematica trattata.
3. La composizione può essere integrata e variabile sulla base della tematica trattata.

Capo III

ORGANISMO DI COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 16

Composizione

1. L'Organismo di coordinamento gestionale e pedagogico è composto dall'Organismo di Coordinamento educazione e scuola in uno dei suoi componenti, dai Referenti tecnici dei Comuni con competenza nell'ambito infanzia, dei soggetti privati titolari e gestori dei servizi attivi in ambito zonale e da un referente dalla rete delle scuole.
2. L'Organismo di coordinamento gestionale e pedagogico per le proprie attività si coordina con il Coordinamento zonale educazione e scuola.

Art. 17

Funzioni

Il Coordinamento gestionale e pedagogico zonale svolge le seguenti funzioni, nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli servizi educativi:

- a) supporta le Conferenze zonali per l'Istruzione nella programmazione degli interventi relativi ai servizi educativi, anche attraverso l'analisi di dati sui servizi del territorio e l'analisi qualitativa dei bisogni; analisi dei costi e del sistema tariffario dei servizi;
- b) promuove e sviluppa la qualità del sistema dei servizi (attraverso la formazione permanente del personale operante nei servizi, l'applicazione di strumenti per il monitoraggio e la valutazione della qualità dei servizi);
- c) definisce principi omogenei per l'adozione dei regolamenti comunali, con particolare riferimento ai criteri di accesso ai servizi e ai sistemi tariffari;
- d) supporta e promuove l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi, anche attraverso l'analisi della documentazione e lo scambio e il confronto fra le esperienze dei diversi territori;
- e) promuove la continuità educativa da zero a sei anni assicurando il confronto con operatori e referenti della scuola dell'infanzia

Inoltre come previsto dall'art. 9 comma 4 del "Regolamento zonale dei servizi educativi per la prima infanzia dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve" il Coordinamento gestionale e pedagogico zonale di concerto con i Responsabili comunali dei servizi e in raccordo con la

commissione multi-professionale - provvede a definire annualmente e aggiornare periodicamente un programma di visite, sopralluoghi e controlli nei servizi della zona teso a:

- a) vigilare sulla permanenza delle condizioni che hanno condotto alla loro autorizzazione o accreditamento;
- b) verificare l'andamento dei programmi di miglioramento della qualità;
- c) offrire spunti di consulenza a supporto sulle tematiche gestionali e pedagogiche.

Art. 18

Responsabile e Referente del Coordinamento

1. All'Organismo di Coordinamento gestionale e pedagogico zonale è preposto un Responsabile di riferimento, dirigente del Servizio a cui afferisce l'Ufficio dell'Unione competente per materia e professionalità.
2. Il Responsabile assicura la redazione e l'adozione degli atti amministrativi inerenti alle attività dell'Organismo.
3. Il Referente del Coordinamento pedagogico zonale è un dipendente dell'ente o dei comuni facenti parte o un incaricato esterno competente in materia pedagogica dell'Unione di Comuni del Valdarno e Valdisieve.

Art. 19

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa di riferimento.